

Procedura aperta di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per la conclusione di un Accordo quadro con unico operatore economico per l'affidamento del servizio/fornitura con posa in opera e della manutenzione di un ecosistema integrato di raccolta informazioni sulla mobilità nella Città Metropolitana di Milano e nella Provincia di Sondrio, composto da sensoristica, sistemi di raccolta dati, catalogazione ed esposizione dei dati, finalizzati anche ad una app sulla infomobilità, destinata al cittadino. CIG BAZA8335FC				
Fascicolo 6.11/2025/96				
FAQ 10				
Numero progressivo	Riferimento (documento, paragrafo)	Oggetto	Domanda	Risposta
8	Art. 11 Risoluzione - Schema di accordo quadro	La clausola prevede la risoluzione automatica in caso di "applicazione di penali fino al 10% dell'importo di ciascun contratto attuativo valore dell'accordo quadro". La formulazione non è del tutto chiara	“Spett.le Committente con riferimento all’Art. 11 “Risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi” dello Schema contratto accordo quadro, si chiede cortesemente di confermare, come indicato nell’Art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, se la soglia del 10% indicata nel paragrafo h.2 debba riferirsi all'importo del singolo contratto attuativo”.	Il riferimento è relativo a ciascun Contratto attuativo.
9	Art. 18 e 28 Penali- Capitolato Speciale d'Appalto	Un inadempimento localizzato su un singolo contratto attuativo (anche di modesto valore) può determinare la risoluzione dell'intero Accordo Quadro e di tutti gli altri contratti attuativi in corso. La risoluzione dell'Accordo quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi.	“Con riferimento all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 28 del medesimo, si chiede di confermare che il raggiungimento della soglia del 10% di penali su un singolo contratto attuativo comporta automaticamente la risoluzione dell'intero Accordo Quadro e di tutti i contratti attuativi in corso. In caso affermativo, si chiede se sia possibile prevedere una graduazione della sanzione, limitando la risoluzione al solo contratto attuativo interessato dall'inadempimento”.	Ai sensi dell'Art. 11 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI dello Schema di Accordo: "L'Ente Capofila e gli Enti Aggregati si riservano la facoltà di risolvere immediatamente l'accordo quadro/Contratti attuativi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, qualora alla lettera h2) si verifichi l'applicazione di penali fino al 10% dell’importo di ciascun contratto attuativo valore dell’accordo quadro. Il riferimento è agli Artt. 18 e 28 del CSA, e alle risposte sopra fornite.
10	Compatibilità della deadline 31/03/2027 con l'attivazione non simultanea dei contratti	La SA ha fornito diverse risposte sul tema: FAQ 1 (Rettifica_1_2), FAQ 3 (Allegato_2, FAQ 3), FAQ 11 (Rettifica_1_2) e FAQ 15 (Rettifica_1_2), confermando che (a) non si può iniziare senza contratti attuativi, (b) non esiste sequenza vincolante tra i contratti, e (c) il sistema deve essere completo entro il 31/03/2027. Se anche uno solo dei contratti attuativi venisse stipulato con significativo ritardo, il termine del 31/03/2027 potrebbe risultare oggettivamente non rispettabile per causa non imputabile all'OE. Non è previsto alcun meccanismo compensativo in caso di mancata o tardiva attivazione dei contratti attuativi, né è chiaro se il ritardo nella stipula dei contratti da parte degli Enti possa costituire causa di esonero da responsabilità per l'OE in caso di mancato rispetto della deadline del 31/03/2027.	"Spett.le Committente si chiede di confermare che, qualora il ritardo nella stipula di uno o più contratti attuativi da parte degli Enti aggregati renda oggettivamente impossibile il completamento del sistema entro il 31/03/2027, l’OE non sarà considerato inadempiente né soggetto a penali per tale ritardo non imputabile."	L'OE non è considerato inadempiente per cause non imputabili allo stesso.
11	Art. 15 dello Schema di Contratto di Accordo Quadro e art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.	Si rileva una potenziale discrasia della disciplina del recesso. In particolare, l'art. 15 dello Schema di Contratto di Accordo Quadro, in tema di recesso unilaterale dell'Ente, prevede che all'appaltatore spetti, oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite e accettate dal Direttore dell'Esecuzione, anche "il decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite", in coerenza con quanto disposto dall'art. 1671 c.c. L'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto, per converso, disciplina il recesso prevedendo esclusivamente il pagamento delle "prestazioni già eseguite e accettate dal DEC", senza alcun riferimento all'indennizzo per il mancato guadagno sulle prestazioni non eseguite.	“Posto che il Capitolato Speciale d'Appalto costituisce parte integrante dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1 del medesimo CSA, si chiede cortesemente di chiarire quale delle due disposizioni debba prevalere in caso di recesso e, in particolare, se all'appaltatore spetti o meno il decimo delle prestazioni non eseguite ai sensi dell'art. 1671 c.c., ovvero se la disposizione del CSA debba intendersi come speciale e prevalente rispetto a quella dello Schema di Contratto AQ.”	Ai fini del recesso si applicano l'Art. 125 del D.lgs 36/2023 e l'art. dell'Al. II.14 art. 11 c.1, anche in assenza di richiamo esplicito nei documenti di gara, in quanto disposizione normativa cogente che trova applicazione diretta.
12	Art. 18, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto	Applicazione penale	“Con riferimento all'art. 18, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto, il quale prevede una penale pari allo "0,5% dell'importo del contratto attuativo da stipulare per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto attuativo, decorsi 30 giorni dalla data di invito a stipulare", si chiede di chiarire quanto segue: (i) Se il termine di 30 giorni decorra dalla data di ricezione dell'invito a stipulare da parte dell'appaltatore ovvero dalla data di invio dello stesso da parte dell'Ente aggregato. (ii) Se il decorso del termine e la conseguente applicazione della penale restino sospesi nel caso in cui la mancata o ritardata stipulazione del contratto attuativo sia imputabile a cause non riconducibili alla volontà dell'appaltatore, quali, a titolo esemplificativo, la pendenza di verifiche o accertamenti da parte dell'Ente, ritardi nel rilascio di documentazione necessaria da parte dell'Amministrazione, ovvero il mancato perfezionamento di adempimenti amministrativi propedeutici alla stipulazione. (iii) Se, considerata l'entità della penale (0,5% giornaliero, che comporta il raggiungimento della soglia di risoluzione del 10% in soli 20 giorni), codesta Stazione Appaltante intenda valutare un'eventuale riduzione della misura della penale, al fine di garantire la proporzionalità della sanzione rispetto all'inadempimento contestato, anche in considerazione della complessità amministrativa che può caratterizzare la fase di stipulazione dei contratti attuativi con diversi Enti aggregati.”	i) il termine decorre dalla data di ricezione dell'invito da parte dell'appaltatore. ii) Sì, il decorso del termine e la conseguente applicazione della penale restano sospesi. lii) L'art. 18 del CSA fa riferimento e applica l'Art. 126 del d.lgs 36/2023.
13	Art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto	Variazione dell'entità della prestazione con preavviso di 3 giorni	“Con riferimento all'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, il quale riconosce all'Ente aggregato la facoltà di "sospendere, ridurre, sopprimere o aumentare" le prestazioni con un preavviso di soli 3 giorni, si chiede cortesemente di chiarire quanto segue: (i) Se la facoltà di variazione sia soggetta a limiti quantitativi, con particolare riferimento all'aumento delle prestazioni, tenuto conto della disciplina delle varianti in corso di esecuzione prevista dagli artt. 120 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e dei limiti del quinto d'obbligo di cui all'art. 120, comma 9, del Codice. (ii) Se, in caso di sospensione, riduzione o soppressione delle prestazioni disposta dall'Ente aggregato con preavviso di 3 giorni, all'appaltatore spetti un indennizzo per i costi già sostenuti e non recuperabili (quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto di materiali, l'impegno di risorse umane e la sottoscrizione di contratti con subappaltatori o fornitori) direttamente connessi alle prestazioni sospese, ridotte o sopprese. (iii) Se il termine di preavviso di 3 giorni sia riferito esclusivamente a variazioni di modesta entità o se si applichi indistintamente a qualsiasi variazione, indipendentemente dalla sua portata. Si osserva, a tale riguardo, che un preavviso così ridotto potrebbe risultare insufficiente per consentire all'appaltatore di riorganizzare le proprie risorse e la propria catena di fornitura, con particolare riferimento a prestazioni che richiedono tempi di approvvigionamento significativi, quale la fornitura e posa in opera della sensoristica.”	i) L'Art. 11 del CSA fa espresso riferimento al D.lgs 36/2023, Art. 120 c. 9 che prevede: "Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto." ii) In caso di sospensione, riduzione o soppressione delle prestazioni disposta dall'Ente aggregato si applica l'Art. 12 del CSA in combinato disposto con l'Art. 121 del D.lgs. 36/2023. iii) Si rimanda a quanto risposto ai punti precedenti.

FAQ 10

Numero progressivo	Riferimento (documento, paragrafo)	Oggetto	Domanda	Risposta
14	Documentazione di gara	La documentazione di gara non contiene clausole contrattuali esplicite che impongano obblighi generali di riservatezza tra le parti contraenti, né disposizioni dettagliate sulla confidenzialità delle informazioni scambiate nell'ambito dell'accordo quadro stesso	Si chiede alla Spett.le Stazione Appaltante di voler chiarire se sia sua intenzione integrare la documentazione contrattuale con specifiche clausole in materia di riservatezza e confidenzialità che disciplinino, tra l'altro: (i) la definizione puntuale delle informazioni da considerarsi riservate; (ii) gli obblighi di non divulgazione e di non utilizzo delle informazioni riservate per finalità diverse dall'esecuzione contrattuale; (iii) la durata degli obblighi di riservatezza. Qualora la Stazione Appaltante ritenga di non dover integrare la documentazione contrattuale con le clausole sopra indicate, si chiede di voler precisare quale regime giuridico di tutela della riservatezza delle informazioni scambiate tra le parti debba ritenersi applicabile nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo quadro e dei relativi Contratti Attuativi, e se la Stazione Appaltante ritenga sufficiente il rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.”	Si conferma che la richiesta attiene alla fase di stipula dei contratti attuativi e che in detta sede sarà trattata la tutela della riservatezza delle informazioni, fermo restando il principio del rispetto delle norme vigenti.
15	Capo 3.2 “Sensoristica”	Importi base di gara	In relazione a quanto riportato al Capo 3.2 “Sensoristica”, dove viene indicato un importo a base di gara pari a € 921.618,03 oltre IVA, si segnala che nell’Allegato B – Modello di Offerta Economica è invece riportato un importo pari a € 903.188,03 (quindi -18.430€ come si evince dalla formula). Si chiede cortesemente di chiarire la motivazione della differenza tra i due importi indicati e di specificare quale dei due debba essere assunto come riferimento ai fini della formulazione dell’offerta economica e dell’eventuale ribasso.	Si specifica che l'importo a base di gara prevede la presenza di una quota non soggetta a ribasso per gli oneri di sicurezza pari a € 18.430,00, il riferimento è all’Art. 3 del Disciplinare di gara Tabella 1 dove si indica che l'importo non soggetto a ribasso per gli oneri della sicurezza afferiscono alla componente sensoristica.
16	Capo 3.2 “Sensoristica”	Alimentazione siti Provincia di Sondrio	In relazione a quanto previsto al Capo 3.2 “Sensoristica”, con riferimento ad alcuni siti della Provincia di Sondrio, si chiede di chiarire se, nei casi in cui non risulti disponibile un punto di allaccio alla rete elettrica, l'appaltante abbia previsto soluzioni di elettrificazione dedicate oppure se sia richiesto al proponente di includere nella propria offerta la realizzazione di sistemi di alimentazione autonoma. Si richiede inoltre di specificare se tali eventuali soluzioni debbano essere considerate parte integrante della fornitura.	Si faccia riferimento alla risposta fornita nel file FAQ 2 QUESITO 1.3
17	Accordo Quadro - capo 3.3 App e ChatBot_ firmato, paragrafo 3.3.2 "Infrastruttura di supporto per il progetto"	Infrastruttura di supporto per il progetto	Con riferimento al requisito relativo all'hosting dell'APP su piattaforme "SAS" accreditate e certificate presso AGID, si chiede di confermare che il termine "SAS" sia da intendersi come refuso e che il requisito corretto faccia riferimento a piattaforme SaaS accreditate e certificate presso AGID.	Si conferma che è da leggersi SaaS (Software as a Service).
18	Accordo Quadro - capo 3.3 App e ChatBot_ firmato, paragrafo 3.3.2 "Infrastruttura di supporto per il progetto"	Infrastruttura di supporto per il progetto	Con riferimento al requisito relativo all'obbligo di "garantire l'hosting dell'APP su piattaforme SAS accreditate e certificate presso AGID", si chiede di chiarire se tale previsione implichi che tutti i costi relativi alla sottoscrizione e gestione dell'infrastruttura di hosting siano a carico del fornitore per l'intera durata contrattuale.	Si veda risposta fornita nella FAQ 8 risposta 1
19	Disciplinare di gara, paragrafo 2.1.4 "Team di progetto - Presenza delle competenze e dei CV richiesti nel Team dedicato al progetto - 3 punti- Criterio T"	Valutazione CV	Con riferimento al paragrafo 2.1.4 del Disciplinare, in cui è indicato che ciascuna delle figure professionali indicate equivale a 0,25 punti e considerato che le figure complessivamente previste sono pari a 21, si chiede di chiarire come vengano assegnati i 3 punti massimi previsti per il criterio 2.1.4.	Si veda risposta fornita nella FAQ3 risposta 4, si precisa che l'attribuzione avviene per ognuna delle 12 tipologie di figure indicate. As esempio: 3 Senior Software Dev = 0,25

Il RUP
Dott. DARIO PARRAVICINI
Direttore dell’Area Sviluppo Economico e Sociale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale